



SENTENZA N° 2018/2008  
REPERTORIO N° 1625/2008

18 FEB. 2008

10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE SESTA  
nella persona del giudice unico Dott. Maria Grazia DEHO'  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 68893/2001 R.G.  
promossa da:

GRIGLIATI C.L.C. SRL elettivamente domiciliato in Via Del  
Majno, 10 - RHO, presso e nello studio dell'avv. TRIMBOLI  
FRANCESCO che lo rappresenta e difende;

ATTORE

contro:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
elettivamente domiciliato in Viale Regina Margherita, 39 -  
MILANO, presso e nello studio dell'avv. NARDOZZI  
TONIELLI GINO che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

in punto a:

*Handwritten signature*

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - N° 68893/2001 1  
R.G.



"140041 - Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)"

### **CONCLUSIONI**

Il procuratore dell'attore chiede e conclude: come da fogli allegati

Il procuratore del convenuto chiede e conclude: come da fogli allegati

A large, stylized handwritten signature or scribble, consisting of a single continuous line that forms a large, elongated shape with a curved top and a pointed bottom.

TRIBUNALE DI MILANO

**Sez. 6<sup>^</sup> – Dott.ssa Dehò**

**RG N. 68893/01**

Nella causa promossa da:

**Grigliati C.L.C. S.r.l.**, con l'Avv. Francesco Trimboli

- attrice

Contro

**Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, con l'Avv. Gino Nardozzi Tonielli

- convenuta

\*\*\*\*\*

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

**PER LA GRIGLIATI C.L.C. S.R.L.**

La **Grigliati CLC S.r.l.**, come sopra rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinte, così giudicare:

**In via preliminare:**

- 1) rimettere la causa in istruttoria.

**Nel merito in via principale:**

- 1) Accertare l'applicazione dell'Anatocismo in aperto contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 cc, e conseguentemente rideterminare l'ammontare degli interessi in ragione del saggio legale previsto dall'art. 1284 cc, a partire dall'inizio dei rapporti di tutti i c/c fino alla loro chiusura
- 2) dichiarare l'illegittimità dell'addebito delle spese non preventivamente

- fino alla loro chiusura concordate all'atto della stipulazione del contratto di conto corrente fino alla loro chiusura
- 2) dichiarare l'illegittimità dell'addebito delle spese non preventivamente concordate all'atto della stipulazione del contratto di conto corrente.
  - 3) Accertare l'usurarietà degli interessi applicati dalla Banca;
  - 4) condannare la **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a restituire tutte le somme ingiustamente addebitate e percepite sui c/c, sia per usura che per anatocismo.
  - 5) condannare la **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di giudizio e delle spese legali, *salvis iuribus* e successive occorrenze

W. G. G.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

**- SEZIONE VI CIVILE; G.I.: DR. DEHO'; R.G.: 68893/01 -**

Nella causa promossa da:

**GRIGLIATI C.L.C. Srl**, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Trimboli del Foro di Milano

- attrice -

**contro**

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.**, rappresentata e difesa dall'avv. Gino Nardozzi

Tonielli di Milano

- convenuta -

**CONCLUSIONI PER LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A - Avv. Gino Nardozzi**

Tonielli

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così giudicare:

**IN VIA PRELIMINARE**

- accertare e dichiarare la intervenuta decadenza da ogni e qualsiasi azione derivante dal rapporto di conto corrente n. 1898 intrattenuto dall'attrice Grigliati C.L.C. Srl con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. Agenzia di Melegnano;

**NEL MERITO**

- rigettare le domande tutte formulate da parte attrice con l'atto di citazione introduttivo il presente giudizio, notificato in data 30/11/2001, siccome infondate in fatto e in diritto;

**IN VIA SUBORDINATA**

- nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare il saldo del conto corrente di corrispondenza oggetto di causa n. 1898, essendo l'ulteriore conto corrente menzionato dall'attrice nel proprio atto costitutivo (c/c n. 420075) stato chiuso in data 28/5/2001 e non essendo mai stati applicati sul medesimo interessi debitori.

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre in corso di causa.

Salvezze illimitate.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Grigliati C.L.C. s.r.l. ha convenuto in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. per chiedere la restituzione degli interessi anatocistici e "forse usurari" , (così in citazione) , addebitate nell' ambito di due contratti di conto corrente.

La convenuta si è costituita, svolgendo ampie ed argomentate difese e concludendo per il rigetto della domanda.

Nel giudizio è stata disposta c.t.u., in prosieguo revocata perché le parti hanno raggiunto un accordo sulle risultanze contabili del ricalcolo delle somme rinvenienti da un conto corrente al netto degli interessi anatocistici trimestrali.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disattesa la richiesta di rimessione in istruttoria, svolta dalla difesa attorea, per adempimenti non specificati, posto che all' udienza del 9 marzo 2006 la stesso avv. Trimboli, difensore dell' attrice, aveva invece chiesto la fissazione di udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dopo avere verbalizzato "fa presente che i conteggi di parte convenuta sono in linea con quelli di parte attrice".

Occorre quindi chiarire che la presente controversia ha riguardo soltanto al conto corrente n. 1898, in assenza di estratti conto contenenti addebito di interessi passivi relativamente al conto n. 420075, che la convenuta afferma essere stato chiuso senza che mai fossero stati conteggiati interessi debitori.

Va poi dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente relativamente all' art. 7 delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, laddove si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori,

per violazione dell' art. 1283 c.c., che è norma imperativa , dovendosi ritenere esclusa la natura normativa degli usi anacostici bancari, secondo l' indirizzo ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, sent. 7.10-4.11.2004 n. 21095, con specifico riferimento ai contratti di conto corrente stipulati prima del mutamento di interpretazione giurisprudenziale in materia.

A tale indirizzo si conforma questo giudice in ossequio alla funzione interpretativa e nomofilattica propria delle Sezioni Unite.

Questo argomento supera le considerazioni, pur pregevoli, svolte negli scritti della convenuta.

E' poi da dire che la mancata impugnazione degli estratti conto non impedisce l' azione di ripetizione di indebito, giacchè l' approvazione tacita del conto – che consegue alla mancata impugnazione- attiene alle appostazioni contabili e alla loro veridicità, riguarda il mero profilo contabile, ma non si estende alla fondatezza sostanziale delle ragioni di dare e avere (cfr. cass. 12507/99) .

Occorre quindi rilevare che interessi e spese risultano pattuiti nella lettera 7 marzo 1996 (doc. 1 convenuta), cui è allegata la conforme risposta contenente l' indicazione del tasso di interesse, a debito e a credito e spese. La lettera e la risposta portano una correzione della data, dal 20.6.96 al 7 marzo 2006, e quest' ultima è la data di conclusione del contratto, in mancanza di impugnazione per querela di falso della cancellatura, stante la firma in calce alla lettera con data corretta.

Va quindi soggiunto che negli estratti conto scalari sono applicati tassi di interesse in misura generalmente inferiore a quello pattuito, in media nei limiti del 14%.

Dal doc. 4 dell' attrice si evince che non vi è stata applicazione di interessi in misura superiore alla soglia di usura , quanto meno in relazione agli ultimi estratti conto .

Per il resto non sono stati evidenziati specificamente negli scritti attorei gli interessi concretamente usurari, e l' assenza dell' allegazione è motivo di rigetto della censura, peraltro enunciata in via ipotetica.

Nella specie infatti parte attrice svolge azione di ripetizione di indebito ed è pertanto la stessa attrice a doverne provare i presupposti, che qui consistono appunto nel carattere usurario degli interessi.

Dunque, il ricalcolo del saldo avviene con applicazione degli interessi convenzionali, originariamente concordati per iscritto.

Le spese vanno conteggiate perché pattuite, come sopra si è detto.

Questo giudice aveva chiesto alle parti di predisporre conteggi con le ipotesi di capitalizzazione annuale degli interessi legali e convenzionali nonché con l' indicazione della somma capitale e degli interessi senza capitalizzazione attiva e passiva. Quest' ultima indicazione non si rinviene tra gli elaborati delle parti.

Tra le ipotesi oggetto dei conteggi di parte si opta – quale mera base determinativa –per quella relativa alla capitalizzazione annua con interessi convenzionali ma, considerata la natura imperativa dell' art. 1283 c.c. e ritenuto che non ricorra alcuna delle ipotesi in essa previste per il conteggio degli interessi anatocistici (convenzione ovvero domanda giudiziale posteriore alla scadenza degli interessi), e che quindi non vi sia spazio per la capitalizzazione annuale, si

disporrà altresì la restituzione degli importi capitalizzati annualmente, ferma la debenza degli interessi convenzionali semplici e delle spese addebitate.

La quantificazione richiamata nella comparsa conclusionale dell' attrice non risulta peraltro pienamente aderente ai conteggi depositati ( la somma quantificata in €. 7.105,86 per saldo capitalizzazione annuale al tasso convenzionale è inferiore a quella risultante dai conteggi di controparte).

Sulla base di tutto quanto sopra esposto , la convenuta va condannata a restituire il saldo risultante dal ricalcolo al 10.7.2003 delle appostazioni con capitalizzazione annua degli interessi al saggio convenzionale , in €. 16.765,00 , oltre che delle somme capitalizzate annualmente, somme tutte su cui decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo .

Tenuto conto del comportamento processuale della convenuta , che ha elaborato conteggi e prodotto la documentazione tutta mancante, incluso il contratto di conto corrente , collaborando fattivamente , nonché della parziale soccombenza dell' attrice (sulla misura degli interessi) , si reputa equo compensare per metà le spese di lite, condannando la convenuta medesima al pagamento della residua metà, che si liquida in dispositivo.

Pqm

Il tribunale , definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe promossa, così provvede:

- a) dichiara illegittima la clausola n 7 delle condizioni generali allegate al contratto di conto corrente n. 1898 per violazione dell' art. 1283 c.c. laddove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;

- b) condanna la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. a restituire alla Grigliati C.L.C. s.r.l. la somma di €. 16.675,00 , oltre che delle somme capitalizzate annualmente a passivo della medesima correntista nel corso del rapporto relativo al conto corrente suddetto, con gli interessi legali sul complessivo importo risultante dalla domanda giudiziale al saldo, ferma la debenza degli interessi convenzionali semplici applicati e delle spese addebitate;
- c) respinge ogni altra domanda nel merito dell' attrice contro la convenuta ;
- d) condanna la convenuta a rifondere all' attrice la metà delle spese processuali, metà liquidata in €. 1.499,00 per diritti, €. 3.900,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e c.p.a.; dichiara compensata tra le parti la residua frazione di ½ di dette spese;
- e) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Milano, 31 gennaio 2008.

Il g.u.

